

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di adeguamento degli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale.

1. Motivazioni

Come noto, la legge 28 dicembre 2005, n. 262 ed il D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 hanno modificato la disciplina della "**corporate governance**" delle società quotate mediante l'introduzione - nel D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 ("**TUF**") - di disposizioni alcune delle quali richiedono, per essere efficaci, un adeguamento dello Statuto sociale che, ai sensi dell'articolo 8 del sopramenzionato D. Lgs., dovrà essere effettuato entro il termine del 30 giugno 2007.

Il nuovo quadro legislativo è stato successivamente integrato e completato dalle norme regolamentari emanate dalla Consob con Delibera n. 15915 del 3 maggio 2007.

Gli aspetti della succitata disciplina che rilevano ai fini delle deliberazioni che saranno sottoposte all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti riguardano - sostanzialmente - i) la composizione e le modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo secondo procedure che consentano alle minoranze di eleggere propri rappresentanti (ivi incluso il Presidente del Collegio Sindacale), ii) i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, iii) il limite al cumulo degli incarichi per i componenti degli organi di controllo e iv) la nomina - previa determinazione dei requisiti professionali - del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Relativamente al punto i) si evidenzia che l'attuale disciplina statutaria relativa alle modalità di nomina degli organi sociali, attraverso il meccanismo del voto di lista, risulta

sostanzialmente allineata al nuovo quadro normativo e, conseguentemente, gli adeguamenti proposti relativamente agli articoli 16 e 27 rispondono – essenzialmente – ad esigenze di mero coordinamento con le vigenti disposizioni.

Ulteriori modificazioni ai citati articoli rispondono alla finalità di recepire le statuizioni normative relativamente agli aspetti richiamati ai punti ii) e iii).

In merito al punto iv) si propone di integrare il testo dell'articolo 21 per demandare al Consiglio di Amministrazione il potere di nominare la figura del "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito gli articoli statutari sopra menzionati nel testo vigente ed in quello proposto, corredati dalle relative note di commento.

2. Esposizione a confronto degli articoli nel testo vigente ed in quello proposto.

| Testo vigente | Testo proposto |
|--|--|
| <p>Art. 16 – Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea.</p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni</p> | <p>Art. 16 – Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.</p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati devranno essere - elencati mediante numero progressivo – devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni</p> |

| | |
|---|--|
| <p>prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.</p> <p>Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, oltre che di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme con altri Soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria: la titolarità di almeno il 2% del capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.</p> | <p>prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.</p> <p>Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, oltre che ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme con altri Soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria: la titolarità di almeno il 2% del capitale sociale della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di</p> |
|---|--|

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato

partecipazione all'Assemblea.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato

della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le norme relative del codice civile.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea dei Soci delibera il compenso

della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le ~~norme relative del codice civile~~ **disposizioni di legge in vigore.**

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea dei Soci delibera il compenso

| | |
|--|--|
| <p>annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>Le remunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p> | <p>annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>Le remunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p> |
|--|--|

Come riferito nel paragrafo che precede, le modifiche relative all'articolo 16 rispondono alla finalità di coordinare l'attuale disciplina statutaria del meccanismo del voto di lista e della composizione del Consiglio di Amministrazione alle previsioni degli articoli 147 ter e 147-quinquies del TUF e delle relative norme regolamentari emanate dalla Consob.

Per quanto sopra, l'integrazione proposta al comma 1 attiene all'esigenza di assicurare - in ragione della composizione numerica dell'organo amministrativo deliberata dall'Assemblea degli Azionisti - la presenza di un numero di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza normativamente prescritti.

Relativamente al comma 2 si è ritenuto opportuno inserire la previsione secondo la quale i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile tra i quali rilevano, in particolare, quelli richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF.

Si propone, infine, di formulare in termini più generici il comma 6, per renderlo aderente ai criteri di determinazione delle soglie richieste per la presentazione delle liste di candidati e computate sulla base di specifici parametri quali la capitalizzazione, il flottante e gli assetti proprietari delle Società.

| | |
|--|--|
| <p>Art. 21 – Poteri del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.</p> <p>Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o</p> | <p>Art. 21 – Poteri del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.</p> <p>Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.</p> | <p>più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.</p> |
|--|--|

L'integrazione proposta all'articolo 21 risponde alla finalità di recepire statutariamente il disposto del comma 1 dell'articolo 154 bis del TUF secondo il quale *"lo statuto prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo"*.

Per quanto sopra, si propone di demandare al Consiglio di Amministrazione – già investito, nei limiti di legge e di statuto – dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, il potere di nominare, sulla base di specifici requisiti professionali - e conseguentemente – di revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prevedendo altresì il possesso, in capo al medesimo, dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

Art. 27 – Nomine.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria: la titolarità di almeno il 2% del capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.

Art. 27 – Nomine.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti **la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore** ~~almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria:~~ la titolarità **della predetta quota di partecipazione al capitale sociale** dovrà essere comprovata nei termini prescritti dalla **normativa in vigore** ~~di almeno il 2% del capitale sociale~~ dovrà essere comprovata con ~~almeno due giorni non festivi di anticipo~~

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre 5 società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Autostrada Torino-Milano S.p.A., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo

~~rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.~~

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo **e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società**, non possono presentare **o votare più di una lista**, neppure per interposta persona o società fiduciaria, ~~più di una lista né possono votare liste diverse~~. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

~~Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre 5 società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Autostrada Torino-Milano S.p.A., e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.~~

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo

ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, **nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.**

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

| | |
|--|---|
| <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>La Presidenza del Collegio spetta ad uno dei Sindaci nominati dalla maggioranza.</p> <p>Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.</p> | <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p style="text-align: center;">abrogato</p> <p>Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.</p> |
|--|---|

Per le medesime motivazioni evidenziate in merito all'articolo 16, si propone di allineare - anche relativamente all'articolo 27 - l'attuale disciplina statutaria del meccanismo del voto di lista alle previsioni dell'articolo 148 del TUF e delle norme attuative emanate dalla Consob, tra le quali rileva, in particolare, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza.

In un'ottica di omogeneità e di semplificazione delle procedure previste per la nomina degli organi sociali, al comma 4 si propone inoltre - come consentito dalla normativa regolamentare succitata - di adottare, per la presentazione delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale, le medesime soglie richieste per l'elezione degli amministratori, prevedendo una formulazione statutaria generica in linea con le modalità di calcolo all'uopo previste.

Relativamente al comma 6, si rende necessario eliminare l'attuale previsione del limite al cumulo degli incarichi in quanto non più compatibile con la nuova normativa introdotta in materia, per i componenti degli organi di controllo, dalla citata Deliberazione Consob n. 15915/2007. Come statuito al comma 11, è rimesso - quindi - in capo a ciascun candidato alla carica di sindaco, l'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità,

l'esistenza – tra gli altri - dei requisiti normativamente prescritti per la carica, tra i quali sono ricompresi quelli relativi agli incarichi ricoperti nel rispetto dei "nuovi" limiti introdotti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

preso atto della "Relazione illustrativa degli Amministratori" e delle proposte ivi contenute;

DELIBERA

1. di modificare gli articoli 16, 21 e 27 dello Statuto Sociale, come segue:

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo – devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della

candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme con altri Soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte

dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea dei Soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le remunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 21 – Poteri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge

espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

Art. 27 – Nomine.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati, sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri,

siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni

caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.


2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione con facoltà di accettare e di introdurre nella stessa le eventuali modificazioni e precisazioni che si dovessero rendere necessarie al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Torino, 22 maggio 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Riccardo Formica)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riccardo Formica', written over a faint, larger version of the same signature.

Nomina di un Consigliere di Amministrazione

Signori Azionisti,

con lettera in data 15 maggio 2007, il Consigliere Avv. Maurizio Tosi ha rassegnato le dimissioni dalla carica per sopraggiunti nuovi impegni professionali.

L'Avv. Tosi era stato nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 10 maggio 2007, in sede di rinnovo dell'organo amministrativo, per gli esercizi 2007-2008-2009, nella lista presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino – titolare del 2,72% del capitale sociale - che comprendeva i seguenti n. 3 candidati:

1. Avv. Maurizio Tosi
2. Sig. Paolo Bonino
3. Arch. Alfredo Cammara

In data 22 maggio 2007 è pervenuta alla Società lettera con la quale il Signor Paolo Bonino ha comunicato di rinunciare alla candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Autostrada Torino-Milano S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione, quale Consigliere della Società, l'Arch. Alfredo Cammara (terzo candidato proposto nella Lista di minoranza presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino), il quale rimane in carica fino all'Assemblea indetta per i giorni 27, 28 e 29 giugno 2007.


L'Assemblea degli Azionisti è chiamata a deliberare la nomina - per il restante periodo di vigenza dell'attuale triennio amministrativo e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2009 - di un Consigliere di Amministrazione; tenuto conto di quanto sopra e delle disposizioni statutarie si propone la conferma dell'Arch. Alfredo Cammara.

Torino, 22 maggio 2007

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Riccardo Formica)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Riccardo Formica", written over a rectangular box.